



COMUNE DI
TENERO-CONTRA

ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE

SCUOLA DELL'INFANZIA / DISPOSIZIONI GENERALI



Benvenuti alla Scuola dell'Infanzia!

L'inizio della frequenza alla SI è sicuramente un momento (emotivamente) importante che difficilmente si dimentica... Per i bambini è il momento in cui si incontrano la prima maestra e i compagni con i quali condivideranno un'esperienza di vita molto intensa.

Iniziare la SI, per genitori e docenti significa condividere un progetto comune: l'educazione, l'istruzione e la crescita dei bambini.

Le disposizioni contenute in questa documentazione hanno lo scopo di garantire un regolare funzionamento dell'attività scolastica e di definire i contenuti, affinché sia mantenuto un sano e proficuo rapporto di collaborazione



Ordinamento

La scuola dell'infanzia (di seguito SI) è parte integrante dell'Istituto. Unitamente alla scuola elementare (SE) formano l'Istituto scolastico comunale di Tenero-Contrà.

La direzione dell'Istituto si trova a pianterreno (locale n.ro 9). Il direttore è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta particolare. Per colloqui personali è auspicabile fissare preventivamente un appuntamento.

Ispettore: Tito Franchi Viale St. Franscini 32, 6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 31 / Fax 091 814 63 39

Direttore: Gianfranco Storni Direzione istituto scolastico comunale
Via Cartiera 1, 6598 Tenero
tel. sede 091 745 33 12 / cel. privato 079 235 29 04 / Fax 091 745 35 41

Cuoca: Silvia Patà
tel. cucina 091 745 35 44

Custode: Fabio Bovolenta
tel. sede 079 275 74 45 / cel. privato 079 423 74 71

Ammissione / Frequenza

La SI accoglie i bambini dai tre ai sei anni d'età e non è obbligatoria: tuttavia **gli iscritti sono tenuti ad una frequenza regolare.**

L'entrata differenziata di regola è consentita nelle prime due settimane di frequenza.

Per i bambini di tre anni il numero di ammissioni dipende dalla disponibilità di posti liberi.

L'inizio della frequenza per i bambini iscritti che compiono il terzo anno di età dopo l'apertura dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre è di regola così fissato:

- al compimento dei tre anni per chi è nato in agosto/settembre;
- alla ripresa dopo le vacanze autunnali per chi compie gli anni in ottobre;
- alla ripresa dopo le vacanze natalizie per chi compie gli anni tra novembre e dicembre

In casi particolari è ammessa la frequenza parziale con uscita alle 11:25 o alle 13:00.

La frequenza globale per i bambini di tre anni non può essere inferiore alle quattro mezza giornate settimanali.

Orari

Entrata: dalle ore 08:30 alle ore 08:45

Uscita: dalle ore 15:30 alle ore 15:45

Mercoledì: termine delle lezioni per tutti alle ore 11:25

Tassa di frequenza

Alle famiglie è richiesta una tassa mensile di Fr. 40.- quale partecipazione alle spese di refezione. Le docenti consegneranno le relative polizze di versamento.

Refezione

La refezione è parte integrante dell'attività educativa.

Il menu settimanale è esposto all'entrata della SI.

Eventuali allergie o problemi alimentari sono da segnalare alla docente per iscritto (allegare certificati medici) per valutare ed organizzare le modalità di inserimento durante il momento della refezione.

In casi speciali, eventuali dispense dal pranzo, sono accordate dalla direzione. In questi casi il rientro alla SI obbligatorio è per le 13:00.



Medicamenti e cure mediche

Di regola, i bambini che seguono una cura medica, per la quale è necessaria la somministrazione temporanea di medicinali (per es. antibiotici) durante l'orario scolastico, salvo casi speciali, non possono frequentare la SI.

Assenze, certificati medici e malattie infettive

Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla scuola dell'infanzia prima dell'inizio delle lezioni (tra le 08:15 e le ore 08:30) telefonando esclusivamente al n.ro 091 745 35 44.

Al ritorno a scuola i genitori devono sempre giustificare l'assenza.

Per quanto concerne i certificati medici, per l'ammissione e/o l'esclusione degli allievi in caso di malattie, valgono le disposizioni emanate dal medico cantonale (vedi allegato).

Sospensioni temporanee

L'obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del calendario che viene appositamente trasmesso alle famiglie con largo anticipo affinché ognuno possa programmare, per tempo, i propri impegni.

Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono pertanto un atto di responsabilità della famiglia.

Tali assenze vanno comunicate e giustificate anticipatamente:

- se superano la giornata, per iscritto alla direzione;
- se di un giorno, all'insegnante, tramite una comunicazione scritta.

Assicurazione scolastica

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi vedi l'allegato emanato dall'Ufficio delle Scuole comunali.

Cambiamento di indirizzo e di numeri telefonici

Nel caso di cambiamento di indirizzo e/o numeri telefonici, vi preghiamo di informare tempestivamente le insegnanti e la direzione della scuola.

Servizio di sostegno pedagogico

Il Servizio di sostegno pedagogico si occupa degli allievi con difficoltà di apprendimento e/o problemi di disadattamento scolastico. La collaborazione della famiglia è, soprattutto in questi casi, di fondamentale importanza. In caso di bisogno la docente titolare stabilirà i necessari contatti con i genitori interessati.

Profilassi dentaria

Presso la nostra sede funziona pure un servizio di profilassi dentaria. Nel corso dell'anno scolastico un'incaricata, appositamente formata, impartirà in ogni sezione sei lezioni che hanno quale obiettivo quello di insegnare agli allievi a padroneggiare una tecnica efficace di pulizia dei denti nonché quello di sensibilizzarli ad una corretta igiene orale.

La profilassi collettiva, svolta dall'operatrice di prevenzione dentaria, è obbligatoria per tutti gli allievi ed è gratuita.

Medico scolastico

Dottor medico

Lorenzo Bianchetti

Via della Pace 16

6600 Locarno

Telefono: 091 752 27 77 Fax: 091 752 27 79



Pediculosi del capo (pidocchi)

Purtroppo negli ultimi anni i pidocchi sono riapparsi sempre con maggior frequenza. Si raccomanda quindi a tutti i genitori un attento e regolare controllo dei capelli dei propri figli e di segnalare immediatamente al docente casi sospetti o accertati, al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni.

Educazione stradale

Nel corso dell'anno, la polizia intercomunale organizza un momento di sensibilizzazione.

Tragitto casa scuola

I bambini devono essere accompagnati alla SI e ricondotti al loro domicilio dai genitori. Se i genitori delegano l'accompagnamento, ad un'altra persona o decidono di far compiere il tragitto casa scuola da solo al bambino, devono compilare l'apposito formulario da richiedere alle rispettive docenti.

Trasporto

I bambini che abitano a nord della strada cantonale, in collina e fino a Contra possono usufruire del trasporto con il pulmino garantito dal custode. Le famiglie che intendono usufruire di questo servizio dovranno compilare l'apposito formulario da richiedere alle docenti.

Il Municipio richiederà alle famiglie una partecipazione finanziaria a parziale copertura dei costi (vedi allegato).

Colloqui con gli insegnanti

I genitori possono prendere contatto con le docenti per colloqui personali.

La richiesta di incontri va preavvisata con un certo anticipo.

I colloqui devono avvenire, di regola, al di fuori dell'orario scolastico.

Telefonate alle docenti

Le chiamate telefoniche destinate alle docenti, salvo casi urgenti, sono ammesse unicamente al di fuori dell'orario scolastico.

Materiale scolastico

Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla SI.

Effetti personali

Per la frequenza alla SI ogni bambino deve possedere:

- un indumento da usare solo in occasione di attività che sporcano o danneggiano i vestiti del bambino (consigliamo l'utilizzo di un grembiolino di stoffa e non di plastica);
- due bavaglini con i lacci lunghi (non con l'elastico); per i bambini all'ultimo anno di frequenza (livello 3) due tovaglioli di stoffa (dimensione circa 40x40), invece el bavaglino;
- un paio di pantofole con la suola in gomma (non ciabatte ...);
- uno spazzolino "junior" (attenzione alla lunghezza: per bambini) e un dentifricio per bambini (non al gusto di frutta), entrambi da sostituire all'occorrenza;
- una spazzola o un pettine;
- un paio di stivali da lasciare alla SI;

per l'educazione fisica:

- un sacchetto di stoffa o zainetto;
- indumenti comodi per l'attività motoria;
- un paio di pantofole da ginnastica (di tela)
-

Per ragioni pratiche, grembiolino e bavaglino dovranno essere personalizzati con il nome (bambini del terzo livello) o con il contrassegno (per gli altri due livelli).



Il nome (scritto in stampatello maiuscolo) o il contrassegno dovranno essere ben visibili su una fascetta di stoffa bianca.

Per le tecniche di scrittura sulla stoffa si lascia libertà di scelta (pennarello per la stoffa o ricamo).

Vi preghiamo di personalizzare con un pennarello indelebile tutto il materiale personale del bambino (pantofole per la ginnastica, spazzola, spazzolino, ...)

Per i nuovi iscritti seguiranno informazioni dettagliate da parte delle docenti, durante l'incontro del mese di agosto.

Materiale personale

Il seguente materiale viene dato in prestito direttamente dalla SI (ogni capo ha già ricamato un contrassegno):

- due asciugamani;
- una busta per il bavaglino;
- due lenzuola e una coperta di lana per la brandina;
- un sacchetto grande.

Per i nuovi iscritti, all'inizio della frequenza, verrà riscossa dalle docenti una tassa di Fr. 10.-

Per l'uso del materiale personale di proprietà della scuola. La tassa viene infatti pagata una sola volta per tutta la durata della frequenza alla SI.

Raccomandiamo la massima cura del materiale di proprietà dell'istituto.

Attività speciali

Le disposizioni riguardanti attività speciali (uscite, manifestazioni, ...) saranno comunicate ai genitori al momento opportuno e con un certo anticipo.

Regali ai docenti

Una precisa disposizione di legge impedisce ai docenti di accettare doni nell'ambito della loro funzione. I genitori sono pregati di attenersi a questa norma, evitando di mettere allievi ed insegnanti in situazione di imbarazzo.

Tenero, giugno 2011

Direzione
Istituto scolastico comunale
di Tenero-Contra

*Le seguenti disposizioni sono recapitate a tutte le famiglie al momento dell'iscrizione alla SI.
Eventuali modifiche o aggiunte saranno comunicate tempestivamente.*



COMUNE DI
TENERO-CONTRA

ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE

ALLEGATI

- Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive (15 marzo 2011)
- Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati Medici nelle scuole (11 giugno 2007)
- Assicurazione scolastica: sintesi per le famiglie (agosto 1999)
- Legge della scuola (estratto, 1 febbraio 1990)



GM/AG

091 / 814 4002
091 / 814 3997

Bellinzona

15 marzo 2011

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive

del 15 marzo 2011

Richiamati gli articoli 15, 16 e 21 della Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie);

richiamati gli articoli 26, 28, 33 lett. c) e d), 42, 43 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989;

sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 ¹ La presente direttiva indica le malattie che impongono l'esclusione dalla scuola per motivi di salute pubblica.

² Il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute dell'allievo e nell'ottica del buon funzionamento dell'istituto, in presenza di problemi acuti di salute, in particolare: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto incontrollabile.

Art. 2 L'esclusione dalla scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado è disciplinata secondo lo schema seguente:

Malattia	Durata dell'esclusione:	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Angina da streptococchi o scarlattina	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica esclusione fino a guarigione clinica, non prima di 14 giorni	Nessuna esclusione
Foruncolosi (ascessi cutanei da MRSA comunitario)	Esclusione fino a risoluzione clinica dalle lezioni di educazione fisica Esclusione dalla classe secondo parere del medico curante	Nessuna esclusione



Il Medico cantonale

2

Malattia	Durata dell'esclusione:	
	Caso indice	Persone conviventi o persone della stessa classe del caso indice
Impetigine: infezioni cutanee batteriche da streptococchi e stafilococchi	Fino a 24 ore dopo l'inizio della terapia antibiotica Senza antibiotici esclusione fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Infezione invasiva da meningococco *	Il caso indice è ricoverato in ospedale	Nessuna esclusione Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto secondo le indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica
Morbillo *	4 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione se vaccinati con 2 dosi Se insufficientemente o non vaccinati, esclusione per 18 giorni delle persone conviventi con il caso indice, contatti stretti o persone della stessa classe Rientro possibile dopo la vaccinazione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Vaccinazione sempre raccomandata
Parotite epidemica	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione Valutare vaccinazione
Pertosse	6 giorni dall'inizio della terapia antibiotica Senza terapia antibiotica: 21 giorni	Esclusione per almeno 14 giorni dall'ultimo contatto delle persone conviventi del caso indice se non adeguatamente vaccinati e a contatto con bambini sotto l'anno d'età Valutare la profilassi antibiotica per i contatti a rischio Valutare vaccinazione
Rosolia *	5 giorni dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione Valutare vaccinazione
Tifo addominale * (<i>S. typhi</i>)	Esclusione fino a 3 culture di feci negative (secondo indicazione del Medico cantonale)	Secondo indicazione del Medico cantonale Istruzione sulle misure d'igiene
Tubercolosi polmonare aperta (microscopia positiva) *	Esclusione e riammissione secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale	Nessuna esclusione Indagine ambientale
Varicella	Nessuna esclusione	Informazione all'interno di istituti con bambini immunosoppressi, prematuri e personale non immune. Il decorso della malattia è più grave nel bambino sotto l'anno d'età oltre che nell'adulto
* malattie soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi dell'Ordinanza sulla dichiarazione		



Art. 3 La riammissione alla scuola dopo morbillo, parotite epidemica, pertosse, rosolia e tifo addominale è subordinata alla presentazione di un certificato medico rilasciato da un medico autorizzato all'esercizio della professione in un Cantone svizzero. Il certificato deve indicare che il periodo di esclusione previsto dalla presente direttiva è stato rispettato e che le eventuali misure sono state attuate.

Art. 4 ¹ In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico.

² La decisione ultima compete al medico scolastico.

³ Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Lo stesso non ha effetto sospensivo.

Art. 5 L'esclusione dalla scuola per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e malattie infettive emergenti.

Art. 6 Le direttive e le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 7 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 2 agosto 2011. Essa abroga la precedente Direttiva del 3 ottobre 2003.

Art. 8 Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici con libero esercizio nel Cantone; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione delle cliniche private; alle Direzioni dipartimentali DSS e DECS; alle Direzioni e agli Uffici interessati della Divisione della salute pubblica e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie; alla Direzione e agli Uffici interessati della Divisione della scuola e della Divisione della formazione professionale; alla Sezione amministrativa del DECS; al Servizio medico del personale; alle scuole pubbliche e private del Cantone Ticino; alla Università della Svizzera italiana (USI); alla Direzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI); ai Comuni del Cantone Ticino.

Il Medico cantonale

G. Merlani



ICI/AG

091 814 40 02
091 814 39 97

Belinzona

11 giugno 2007

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

dell'11 giugno 2007

Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l'art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;

tenuto conto della necessità di regolare l'impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche;

in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;

sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1. I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all'autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

Ordine di scuola	Caso	Medico
Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.	Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.	Certificato rilasciato dal medico curante.
Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.	Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell'assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.	Certificato rilasciato dal medico curante.



Il Medico cantonale

2

Ordine di scuola	Caso	Medico
Scuola elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.	Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria.	Certificato del medico curante, secondo l'apposito modulo del Medico cantonale. Certificato (e visita) del medico scolastico se l'incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese.
Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.	Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute.	Certificato del medico curante.
Scuola dell'infanzia.	Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.	Certificato del medico curante secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.

Art. 2. In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza ai direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

Art. 3. Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

Art. 4. La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1 settembre 2007.

Art. 6. Comunicazione: ai medici scolastici; ai medici autorizzati al libero esercizio del Cantone Ticino; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; all'Ente ospedaliero cantonale; all'Associazione cliniche private; al Dipartimento della sanità e della socialità e al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; alla Divisione della salute pubblica; alla Divisione della scuola; alla Divisione della formazione professionale.

Il Medico cantonale

I. Cassis



ASSICURAZIONE SCOLASTICA

Sintesi informativa per le famiglie

Gli allievi delle scuole dell'infanzia, elementare e media sono coperti obbligatoriamente contro gli infortuni scolastici e la responsabilità civile nei termini previsti dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996 e dal relativo Regolamento di applicazione del 7 ottobre 1998.

1. Responsabilità della famiglia

a) Assicurazione infortuni scolastici

La famiglia è obbligata a assicurare i figli presso una Cassa Malati o un Istituto di assicurazioni private come è previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

Pertanto gli infortuni sono già coperti dall'assicurazione stipulata obbligatoriamente dalla famiglia.

b) Assicurazione responsabilità civile

Siccome l'assicurazione scolastica copre un numero limitato di casi di sinistri, si consiglia vivamente la famiglia di assicurare i propri figli presso una compagnia di assicurazioni privata contro le pretese di risarcimento danni che potrebbero esserle presentate in base alla legislazione svizzera.

2. Campo di applicazione dell'assicurazione

L'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici copre i sinistri che avvengono durante:

a) l'orario settimanale delle lezioni, ricreazioni e

intervalli compresi, dentro e fuori l'area scolastica (pomeriggi sportivi, uscite di studio e gite scolastiche, partecipazione a rappresentazioni e a manifestazioni, a cortei, ecc.);

b) lo spostamento per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività;

c) il periodo della refezione e il trasferimento dalla sede scolastica alla mensa; lo stage di orientamento professionale; i corsi di istruzione sportiva nell'ambito di Gioventù + Sport; il tempo impiegato dall'allievo come pattugliatore scolastico.

3. Prestazione dell'assicurazione infortuni scolastici

L'assicurazione infortuni scolastici risponde:

a) in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato, una indennità di fr 10'000.- per ogni allievo;

b) in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative dell'assicurato, secondo il grado di invalidità, fino a fr 50'000.- per ogni allievo.

Note:

1) In caso di danni corporali che non portano a gravi conseguenze l'assicurazione scolastica non risponde in quanto la copertura è già data dalla Cassa Malati o da un Istituto di assicurazione privata.

2) La Legge Assicurazioni contro le Malattie (LAMal) prevede la copertura fino al 50% (massimo fr 500) per la ricerca e il salvataggio (REGA, colonna di soccorso).



Per ogni copertura maggiore le famiglie devono stipulare una polizza assicurativa complementare privata.

OSSERVAZIONI

- a) I sinistri che accadono durante il tragitto casa-scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario e durante il tempo strettamente necessario:
- sono coperti dall'assicurazione infortuni scolastici;
 - non sono coperti dall'assicurazione responsabilità civile scolastica.

- b) Non sono coperti dall'assicurazione: la partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, sinistri causati da grave negligenza da parte dell'assicurato e dall'uso di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cmc sia come conducente che come passeggero.

Per gli allievi delle scuole dell'infanzia, elementari e speciali i casi di sinistri causati da risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, oppure da grave negligenza, sono coperti dall'assicurazione.

- c) Durante le attività e gli spostamenti per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività gli allievi sono coperti:
- dall'assicurazione infortuni scolastici, anche se non è presente l'insegnante;
 - dall'assicurazione responsabilità civile, solo se è presente l'insegnante.
- d) Indicazioni più precise sono contenute negli articoli 3 e 4 del Regolamento di applicazione della Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 7 ottobre 1998.

4. Prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile

La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall'assicurazione, per ogni sinistro riconosciuto, fino a un massimo di fr 1'000'000.- per lesioni corporali e materiali assieme (Art. 6 della citata Legge).

Per danni materiali si intende la rottura non intenziona-

le di oggetti (occhiali, cartelle, abiti, ecc.).

ATTENZIONE

- a) Non sono coperti (Art. 12 del Regolamento):
- i danni al materiale della scuola (vetri, serramenti, apparecchiature didattiche, suppellettili, ecc.);
 - i danni corporali fatti valere dagli allievi nei confronti di altri allievi.
- b) In caso di danno materiale è prevista una franchigia, a carico dell'assicurato, di fr 100.- per sinistro.

5. Notifica

La notifica deve essere fatta dalla direzione degli Istituti scolastici oppure dai docenti interessati.

- a) Notifica di infortunio (Art. 8 del Regolamento).

Ogni infortunio deve essere notificato entro 30 all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. La notifica è consigliata anche quando sussiste il dubbio che l'infortunio possa portare in tempi successivi a un'invalidità totale o parziale.

- b) Notifica di sinistro per la responsabilità civile (Art. 14 del Regolamento)

Ogni sinistro che potrebbe comportare la responsabilità civile dell'assicurato deve essere notificato al più tardi entro 30 giorni all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Bellinzona, agosto 1999



COMUNE DI
TENERO-CONTRA

ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE

Legge della scuola (del 1° febbraio 1990)

Obbligo scolastico

Art. 6

- ¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.
- ²Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che all' apertura della medesima hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell' iscrizione all' anno scolastico successivo.

Gratuità

Art. 7

- ¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita.
- ²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell' infanzia e nelle scuole elementari.

Legge

sulla scuola dell' infanzia e sulla scuola elementare

Frequenza della scuola dell' infanzia e della scuola elementare

Art. 45 I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell' infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

Frequenza degli allievi di altri comuni

- Art. 47**
- ¹Gli allievi di scuola dell' infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.
 - ²I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni.
 - ³Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettori di circondario interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

- Art. 48**
- ¹I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell' infanzia e la scuola elementare del comune di residenza.
 - ²In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l' importo stabilito dal Dipartimento.